



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 90/A/2024

nel giudizio di revocazione in materia di responsabilità amministrativa

iscritto al n. **6931/R** del registro di segreteria, depositato in data 8

marzo 2024, promosso da:

- **Sacco Elisa**, nata a Capizzi il 14.01.1983, rappresentata e difesa,

congiuntamente, dall'Avv. Mario Consentino (p.e.c.:

studioconsentino@legalmail.it) con studio in Nicosia (EN), nel Vicolo III

Pozzi fiera n. 1, presso cui ha eletto domicilio e dall'Avv. Marilena Di

Salvo (p.e.c.: marilenadisalvoavvnicosia@legalmail.it), con studio in

Nicosia (EN), Via Costanzo Bruno n. 2

nei confronti

- dell'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione giurisdizionale

d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana nonché della

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione siciliana;

per la revocazione

della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana n. 124/A/2022 del 9.6.2022, pubblicata il 5.7.2022;

Udite all'udienza del 12 settembre 2024, l'Avv. Marilena Di Salvo, per la ricorrente, e la Presidente Maria Rachele Aronica, titolare dell'Ufficio di Procura Generale presso questa Sezione giurisdizionale di appello;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 124/A/2022, del 9.6.2022, pubblicata il 5.7.2022, questa Sezione Giurisdizionale di appello ha rigettato il gravame promosso dalla sig.ra Sacco confermando integralmente la sentenza n. 896/2021 della Sezione territoriale che l'aveva condannata, in solido con la signora La Paglia Salvatrice, al pagamento in favore dell'AGEA della somma di € 134.451,21, pari al finanziamento comunitario a carico del fondo FEAGA, per la campagna agricola 2012, indebitamente percepito.

In particolare, non sono state ritenute convincenti le tesi dell'appellante in ordine alla sua estraneità all'addebito contestatole; costei aveva infatti sostenuto di avere disconosciuto la firma della domanda unica di pagamento (che riportava falsi titoli di conduzione) e di avere intentato un'azione civile nei confronti dell'istituto bancario presso il quale era avvenuto l'accredito del pagamento dell'AGEA.

2. Con l'odierno ricorso per revocazione, proposto ai sensi dell'art. 202

comma 1, lett. d) del codice della giustizia contabile, la ricorrente rappresenta di avere ricevuto da parte del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in data 9.1.24, l'ordinanza n. 492/2023/A del 21.9.2023 con cui il predetto dicastero ha proceduto ad archiviare il processo verbale di contestazione redatto nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare presso la Procura della Repubblica - Tribunale Enna, emesso il 30.9.2019.

Detto verbale si riferiva all'illecita cessione di cd. "titoli tossici" (ossia illecitamente ottenuti attingendo alla "Riserva nazionale") da parte di diverse imprese agricole (tra cui si annoverava quella della signora Sacco) in favore della società agricola semplice Geo Zoot di Scinardo Tenghi Giuseppe che avrebbe in tal modo conseguito consistenti contribuzioni pubbliche non spettanti nel periodo tra il 2010 e il 2015.

Nell'ambito di tale fattispecie, il citato dicastero, rilevato che nel suddetto processo verbale non risultava adeguatamente provato il ruolo avuto nella vicenda dalla cedente, ha così disposto l'archiviazione nei suoi confronti.

Da tale circostanza la ricorrente deduce la conferma della propria tesi difensiva, respinta dal giudice di appello, circa la sua totale estraneità all'illecito non correttamente addebitatole.

Nell'ambito del ricorso, si richiede altresì la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata allegando la sussistenza del *fumus boni iuris* e del danno grave e irreparabile, in considerazione del

considerevole importo della condanna.

3. Con memoria depositata il 2.5.2024, la Procura Generale fa rilevare il mancato rispetto del termine per la proposizione del ricorso per revocazione non risultando la prova, agli atti, che la notifica dell'ordinanza ministeriale alla ricorrente sia realmente avvenuta il 9.1.24.

Ancora, la revocazione non sarebbe ammissibile per difetto del requisito richiesto dall'art. 202, c.1 lett. d), del c.g.c., atteso che l'istante produce non un documento preesistente e successivamente non rinvenuto bensì un documento nuovo. Nel merito, la Procura Generale ritiene inoltre che l'allegata archiviazione disposta dal Ministero dell'Agricoltura non abbia un contenuto decisivo ai fini dell'auspicata revocazione.

In ordine all'istanza di sospensione, si afferma l'insussistenza dei necessari requisiti, rilevando che alcun pregiudizio in concreto è stato prospettato dalla ricorrente. Nel richiedere il rigetto dell'istanza, in subordine, l'Ufficio di Procura generale chiede che, in caso di sospensione, venga imposta una congrua cauzione.

4. Con memoria depositata 27.5.2024, la difesa della ricorrente prende posizione sulle osservazioni di controparte segnalando che il provvedimento di trasmissione dell'ordinanza di archiviazione reca la data del 27.12.23 e che l'invio è avvenuto a mezzo del servizio di *posta4pro*, dal quale non è possibile ricavare la data di consegna. Tuttavia, la busta contenente il suddetto provvedimento riporta come data di partenza il 29.12.2023 sicché è verosimile che la ricorrente

l'abbia effettivamente ricevuto il 9.1.24.

In ordine alla supposta inammissibilità del ricorso, precisa che si tratta di un documento che riguarda le medesime circostanze di fatto dalle quali è scaturito il giudizio contabile e che non era possibile produrre nel giudizio di appello per causa di forza maggiore.

Nell'allegare un grave pregiudizio derivante dallo stesso importo della condanna chiede l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

5. Il 31.5.24 l'Avv. Marilena Di Salvo ha depositato la procura alle liti con cui è stata nominata, insieme all'Avv. Cosentino, difensore della signora Sacco.

6. Ad esito dell'udienza camerale del 6 giugno 2024, è stata adottata l'ordinanza n. 6/2024 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione.

7. In data 22 luglio 2024 l'Ufficio di Procura generale ha depositato memorie conclusive per ulteriormente precisare i motivi per cui l'odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, difettando tutti i requisiti richiesti dall'art. 202, c.1 lett. d).

8. Il successivo 23 luglio 2024 sono stati depositati, per parte ricorrente, l'atto di costituzione di nuovo procuratore, Avv. Marilena Salvo, in difesa congiunta, e una memoria difensiva per controdedurre sull'eccezione di inammissibilità del ricorso. Sul punto, è stato precisato che è documentalmente provato che la nota di accompagnamento dell'ordinanza rechi la data del 27.12.23 e che la data di spedizione è stata il 29.12.23; la difesa si è inoltre premurata di acquisire da Poste italiane la prova della consegna del plico in data 9.1.24 ma il servizio postale ha precisato che per tale tipo di prodotto

(impresso nella cassetta di posta del destinatario) non si è in grado di risalire alla data di consegna.

Parimenti ammissibile, a detta della difesa della ricorrente, si appalesa il ricorso sotto il profilo della decisività dell'ordinanza in quanto la motivazione del provvedimento esclude in radice il dolo della ricorrente nell'operazione di cessione dei titoli della Riserva nazionale; a ciò si aggiunga che il 2.7.24 è pervenuta una ulteriore ordinanza ministeriale di archiviazione relativa ad un altro processo verbale di contestazione del 29.7.2019 della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare presso la Procura della Repubblica - Tribunale Enna concernente la medesima ipotesi di cessione di cd. "titoli tossici" per altra annualità.

Per le rassegnate motivazioni la ricorrente chiede l'accoglimento del proposto ricorso per revocazione.

9. All'udienza del 12 settembre 2024, l'Avv. Marilena Di Salvo, per parte ricorrente, e la Presidente Maria Rachele Aronica, titolare dell'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione giurisdizionale di appello, hanno rispettivamente insistito sulle proprie tesi e sulle rassegnate conclusioni, come da verbale di udienza.

Considerato in

DIRITTO

La previsione, tra i principi generali del processo contabile, del dovere di sinteticità (art. 5, comma 2, c.g.c.) riferito, in modo espresso, anche all'attività del giudice, impone un vincolo al giudicante sul modo in cui deve essere elaborata, e resa manifesta, la decisione.

In questa prospettiva, il Collegio ritiene di poter decidere in applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui può procedersi all'esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche laddove le parti avessero posto questioni che, in base all'ordinaria sequenza logico-giuridica, dovrebbero essere soggette a prioritario esame (C. Cass., SS.UU. 9936/2014 e 23542/2015).

Con specifico riguardo alla giustizia contabile, plesso giudiziario nel quale detto principio è di pacifica applicabilità (fra le tante, cfr. Corte dei conti: Sez. II App, sent. 485/2019 e 219/2019; Sez. I App., sent. n. 399 del 11/10/2018, Sez. III App., sent. n. 355 del 19/9/2018, Sez. App. Sicilia, sent. n. 207 del 9/10/2018), esso consente di modificare l'ordine con cui le questioni andrebbero decise, permettendo di esaminare profili del merito della controversia in grado di condurre all'immediata definizione del giudizio.

Ebbene, nella vicenda in esame, il ricorso al principio della ragione più liquida consente di procedere direttamente alla valutazione di quegli aspetti, aventi carattere dirimente, in grado di condurre più celermente alla definizione del giudizio.

Nella fattispecie, riveste senz'altro rilievo assorbente la questione, dedotta dall'Ufficio di Procura generale, concernente l'inammissibilità dell'odierno ricorso per revocazione perché basato su un documento formato in data successiva alla decisione oggetto di revocazione.

L'art. 202, 1° comma, lettera d) del codice di giustizia contabile, annovera, tra i casi in cui è ammessa l'istanza di revocazione della

sentenza di appello, il caso del rinvenimento, dopo la pubblicazione della sentenza di *“uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”*.

Pertanto, per l'ammissibilità di tale ipotesi di revocazione è necessario che: 1) il documento sia di data anteriore alla sentenza; 2) il documento non sia stato prodotto in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 3) il documento sia “decisivo”.

Ebbene, nel caso di specie, il documento non rispetta il presupposto sub 1), essendo stato palesemente formato in data posteriore (ossia il 21 settembre 2023) alla decisione emessa nel giudizio celebratosi presso questa Corte dei conti.

L'enucleato principio rappresenta infatti un punto fermo per potersi avvalere del rimedio di carattere straordinario costituito dal giudizio di revocazione, per come peraltro costantemente affermato dalla consolidata giurisprudenza del giudice contabile (*ex multis*, sent. n. 53/A/2023 di questa Sezione di appello, sent. n. 633/2022 e n. 151/2024 Sez. II appello).

Da quanto esposto, il ricorso per revocazione deve dichiararsi inammissibile per difetto dei requisiti previsti dall'art. 202, 1° comma, lettera d) del codice di giustizia contabile e con assorbimento degli altri motivi proposti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, **dichiara l'inammissibilità** del ricorso per revocazione

proposto da Sacco Elisa confermando la sentenza impugnata.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si

liquidano complessivamente in euro 144,00 (euro

centoquarantaquattro,00)

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 settembre

2024

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 18/09/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(F.to digitalmente)